

Norme & Tributi

Fisco e sentenze

Quote marginali in altre imprese: salva la qualifica di società agricola

Agevolazioni

La partecipazione in altre realtà non distrae dall'attività concreta svolta

Per la Ctp Forlì è cruciale che i ricavi non influiscano in modo sostanziale

Alessandra Caputo

Il semplice possesso di partecipazioni, anche se in società non agricole, non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo di attività agricole. Lo afferma la Ctp di Forlì con la sentenza n. 95/2022 (presidente Roccarì, relatore Foiera), che conferma un orientamento già espresso in passato.

Il caso riguardava una società a responsabilità limitata, in possesso della qualifica di società agricola e titolare di due partecipazioni al capitale di società non esercenti la medesima attività. La qualifica di società agricola è disciplinata dall'articolo 2 del Dlgs 99/2004 e spetta alle società in possesso dei seguenti due requisiti:

- la ragione sociale o la denominazione sociale deve contenere l'indicazione "società agricola";
- la società deve avere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile (coltivazione, silvicoltura, allevamento, attività connesse).

L'agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento ritenendo che il possesso di quote in soggetti esercenti attività diverse da quelle agricole comportasse il venire meno dell'esercizio esclusivo dell'attività agricola e, di conseguenza, delle agevolazioni legate a questa qualifi-

ca, prima fra tutte la possibilità di esercitare l'opzione per la determinazione catastale dei redditi a norma del comma 1093 della legge 296/2006. Tale conclusione, peraltro, era già stata tratta dall'Agenzia nella circolare 50/E/2010.

Al contrario, il contribuente sosteneva che ciò che assume rilievo è il concreto e centrale svolgimento dell'attività agricola, verificato nel caso della ricorrente, a prescindere dal possesso di partecipazioni.

I giudici hanno ritenuto il ricorso del contribuente meritevole di accoglimento sostenendo che il possesso di partecipazioni non comporta automaticamente il cambio dell'attività svolta.

I giudici ricordano, inoltre, che già l'articolo 2 del Dlgs 99/2004 prevede una eccezione all'esercizio esclusivo dell'attività agricola laddove consente alle società agricole di svolgere anche attività di locazione, comodato e

affitto di fabbricati ad uso abitativo, di terreni e di fabbricati strumentali, senza perdere la qualifica di "società agricola" a condizione che i ricavi derivanti da queste siano marginali, cioè non superino il 10% di quelli derivanti dall'attività agricola.

A parere dei giudici, tale elencazione non è tassativa, ma ciò che prevale è che la percezione di utilità non direttamente ricollegabili all'attività agricola, ma marginali rispetto al complesso delle risultanze del conto economico, non determinano il venir meno della natura agricola, desumibile dall'attività in concreto svolta.

Ciò che va verificato, quindi, è se il possesso di partecipazioni sia tale da incidere in modo sostanziale sull'attività svolta. Ma fuori da questa ipotesi, possedere una partecipazione, in linea di principio, non influisce con lo svolgimento dell'attività agricola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SU MODULO 24 CONTENZIOSO LE NOVITÀ SULLE LITI FISCALI
Dedicato agli abbonati del Sole 24 Ore, Modulo 24 Contenzioso Tributario è una raccolta di articoli, analisi e

aggiornamenti sul contenzioso tributario. Il Modulo è aggiornato da un comitato scientifico di esperti.
modulo24contenzioso.ilssole24ore.com

L'enunciazione scatta solo con elementi idonei a identificare il rapporto

Imposta di registro

Necessari riferimenti esatti all'atto enunciato, non una semplice menzione

Angelo Busani

Per il verificarsi di una situazione di enunciazione (vale a dire la tassazione con l'imposta di registro dell'atto non registrato che sia menzionato in un atto stipulato successivamente) non è sufficiente una semplice menzione, ma occorre che l'atto enunciante contenga una completa rappresentazione degli elementi che compongono l'atto enunciato e cioè occorre che vi siano tutti i presupposti affinché l'atto enunciato possa essere registrato come un atto a sé stante.

È questo il principio sulla cui base si fonda la sentenza 288/1/2022 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, depositata il 9 giugno 2022 (presidente Genovese, relatore Ciaramella), la quale si inserisce nel solco di una giurisprudenza costante sul punto: in sede di merito si ricordano Ctr Lazio del 21 aprile 2016 e Ctr Toscana del 3 agosto 2020; e, in sede di legittimità, le decisioni n. 3442/1986 della Commissione tributaria centrale e n. 28559/2019, 25706/2020 e 17020/2021 della Cassazione.

La materia della enunciazione è contemplata nell'articolo 22 del Dpr 131/1986 (il Tur, testo unico dell'imposta di registro) ove è disposto che: ● se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti non registrati e posti in essere fra le stesse parti in-

tervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate;

- se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria prescritta per la mancata registrazione.

Pertanto, la legge pone, quale condizione applicativa della normativa sull'enunciazione, anzitutto il fatto che l'atto enunciato sia posto in essere «fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione». In secondo luogo, per far scattare la tassazione dell'enunciazione, essa deve ovviamente avere una consistenza tale da consentire un esatto riferimento all'oggetto dell'atto enunciato nonché alla sua base imponibile; deve, cioè, essere tale da contenere i presupposti per l'esplicazione della potestà impositiva da parte dell'ufficio.

In altre parole, occorre che le circostanze enunciate siano idonee di per sé stesse (e, pertanto, senza che vi sia la necessità di ricorrere a elementi non contenuti nell'atto enunciante) a identificare il rapporto giuridico enunciato.

Peraltro, se non ricorrono i presupposti della tassazione per enunciazione, va da sé che, venuta a conoscenza dell'esistenza di un atto non registrato, l'amministrazione può comunque sviluppare tutte le azioni che la legge mette a disposizione per applicare d'ufficio l'imposizione di registro; in particolare, l'ufficio può «procedere ad accessi, ispezioni e verifiche» (articolo 51, comma 4, Tur) e, in particolare, può invitare i contribuenti «a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti» (articolo 32, comma 1, n. 3, Dpr 600/1973).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si tassa l'assegno al lavoratore all'estero

Persone fisiche

Marco Ligrani

Il reddito percepito dal lavoratore italiano all'estero si tassa nel Paese Ue di residenza dove il reddito viene prodotto; a tal fine, la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale tedesca dimostra il diritto al rimborso dell'Irpef

pagata in Italia, a meno che l'ufficio sia in grado di provare la permanenza all'estero per un periodo inferiore alla metà dell'anno. Ad affermarlo è la Ctp di Pescara 226/2/2022 (presidente Perla, relatrice Papa) che ha risolto favorevolmente al contribuente un giudizio sul rimborso dell'Irpef pagata da un bancario su un assegno straordinario di sostegno al reddito.

Il dipendente della banca italiana, distaccato in Germania, aveva percepito l'emolumento sul quale il Fisco

tedesco aveva operato la trattenuta alla fonte. La somma, tuttavia, veniva tassata anche in Italia e per questo il contribuente presentava istanza di rimborso, cui però il centro operativo di Pescara opponeva un diniego.

Nel ricorso, dopo aver precisato la natura pensionistica della somma (peraltro confermata sia dall'Imps che dalla stessa autorità fiscale tedesca), si evidenziava come, in base alla convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, la somma fosse

tassabile solo in Germania; quanto all'onere probatorio (in base all'articolo 7 del Dlgs 546/92 a carico del contribuente), la tassazione in Germania era dimostrata dal certificato del Fisco d'Oltralpe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO
La versione integrale dell'articolo su **ntplusfisco.ilssole24ore.com**

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
AVVISO PUBBLICO - CIG: 0234544FDD
esplorativo per indagini di mercato concernente "Servizio di fornitura di energia elettrica per utenze di pubblica illuminazione" ENEL SOLE S.r.l.

società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.a., con sede in Roma, Via Flaminia n. 970, cod. fisc. e numero di iscrizione al registro delle imprese 023260054, in qualità di concessionaria del servizio di pubblica illuminazione rende noto.

L'avvio di un'indagine di mercato finalizzata a conoscere le migliori condizioni contrattuali praticate dalle imprese operanti nel settore della fornitura di energia elettrica per utenze di pubblica illuminazione ed a individuare operatori economici disponibili a formulare offerta per l'eventuale fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Guidonia Montecelio.

a) **Caratteristiche della fornitura alla quale si riferisce il presente avviso.**
- Corrispettivi per le forniture di energia e durata del contratto:
Corrispettivo a prezzo variabile per le 3 fasce AERA (F1/F2/F3) dato dalla somma dello spread Ω espresso in Euro/MWh e del PUN (prezzo medio di acquisto per fasce orarie espresso in Euro/MWh) e/o
Corrispettivo a Prezzo Fisso a 24 mesi per le 3 fasce AERA (F1/F2/F3)
Durata del contratto pari a 24 mesi, con decorrenza (indicativa) dal 1° ottobre 2022

L'elenco dei codici POD con le relative potenze, per un fabbisogno annuo stimato di circa 2000 MWh erogato su n. 134 utenze di tipologia IP, è scaricabile al seguente indirizzo:
<https://www.enel.com/content/dam/ital-local-italia/istituzioni/Allegato.pdf>

b) **Contenuti di eventuali manifestazioni di interesse.**
- Corrispettivi di disaccoppiamento, trasporto, oneri ed accessi (passanti ed a carico di Enel Sole S.r.l.);
- Altre eventuali condizioni tecniche:
disponibilità di un portale on line che consenta la reportistica mensile di costi e consumi per ogni singola fornitura e la possibilità di estrarre in formato PDF tutte le fatture emesse relativamente al Contratto.

c) **Modalità di invio delle manifestazioni di interesse.**
Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse potranno inviare le loro comunicazioni, unicamente via pec, ad entrambi i seguenti recapiti:
- pec Enel Sole S.r.l. enelsole@pec.enel.it
- protocollo@pec.guidonia.org
indirizzando a:
ENEL SOLE S.r.l.
e.p.c.: Comune di Guidonia Montecelio

avendo cura di indicare ogni dettaglio utile relativo all'impresa ed alla manifestazione di interesse, con il seguente oggetto "Manifestazione di interesse con indicazione di prezzo per fornitura di energia elettrica per utenze di pubblica illuminazione". Si chiede di inviare la manifestazione di interesse entro e non oltre il 25 ottobre 2022 ore 00:00.

d) **Avvertenze.**
Con il presente avviso non è avviata o promossa alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, gara d'appalto, procedura negoziata o trattativa privata, atta a vincolare Enel Sole S.r.l., e non sono previste aggiudicazioni di contratti, graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni. Gli operatori che invieranno le manifestazioni di interesse, non potranno pertanto vantare alcuna pretesa o aspettativa su eventuali forniture o altri rapporti contrattuali. Successivamente al completamento della presente indagine di mercato Enel Sole S.r.l. valuterà in piena e incondizionata autonomia se e quando avviare un'eventuale procedura competitiva, determinando le relative modalità. Enel Sole S.r.l. si riserva in ogni caso di non dare alcun seguito alla presente indagine di mercato.

e) **Informazioni.**
Per informazioni in merito al presente avviso si possono inviare comunicazioni e richieste al seguente indirizzo di posta elettronica certificata enelsole@pec.enel.it.
I dati personali dei soggetti che invieranno le manifestazioni di interesse saranno trattati da Enel Sole S.r.l. e dal Comune di Guidonia Montecelio nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. I titolari dei dati saranno Enel Sole S.r.l. ed il Comune di Guidonia Montecelio.

f) **Pubblicità.**
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 10/10/2022 e sui seguenti quotidiani nazionali la Repubblica, Il Tempo, il Sole 24 Ore ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Guidonia Montecelio ed è inserito nel sito internet comunale, Sezione Area V.
Enel Sole S.r.l.

CASINO SANREMO
AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL CASINO DI SANREMO
CASINO DI SANREMO S.p.A., società controllata dall'unico azionista Comune di Sanremo, intende procedere all'affidamento del servizio di vigilanza armata presso il Casinò di Sanremo. A tal fine Casinò di Sanremo S.p.A. intende promuovere una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario secondo criteri tecnico-qualitativi ed economici. Potranno partecipare alla procedura le imprese individuali e le società. Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2022 a Casinò di Sanremo S.p.A. - Corso degli Inglesi 18 - 18038 Sanremo (IM). Il presente avviso non comporta per Casinò di Sanremo S.p.A. alcun obbligo o impegno a contrarre. Esso costituisce esclusivamente un invito a presentare offerta e non una proposta contrattuale ex art. 1326 del Codice Civile e/o un'offerta al pubblico ex art. 1336 del Codice Civile. Casinò di Sanremo S.p.A. si riserva, senza necessità di doverne dare motivazione, di non procedere ad alcun affidamento e/o non stipulare il contratto e/o annullare e/o revocare l'invito a presentare offerta senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità, compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. Tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla procedura sono disponibili sul sito internet aziendale all'indirizzo www.casinosanremo.it e saranno comunque fornite a chiunque ne faccia richiesta scrivendo all'indirizzo info@casinosanremo.it oppure a Casinò di Sanremo S.p.A., Corso degli Inglesi n. 18, 18038 Sanremo (IM).

Posteitaliane
Corporate Affairs/Acquisti/Acquisti di Logistica
AVVISO DI RETTIFICA PER LA PROROGA DEI TERMINI DEL BANDO DI GARA
Si rende noto che in data 10/10/2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale n. 118 l'avviso di rettifica per la proroga dei termini del Bando di gara relativo alla "Procedura aperta in modalità telematica per l'istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in full rent di 161 autoveicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per l'attività di Polizia Postale e delle Comunicazioni", pubblicato sulla G.U. 2022/5 177-50299 del 10/09/2022 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale G.U.R.I. n. 107 del giorno 10/09/2022. Il testo integrale dell'avviso di rettifica è disponibile nell'area "Forniture e gare" del sito www.poste.it e nell'area "Bandi e Avvisi" del sito www.posteprocurement.it. Per partecipare alla gara è necessario registrarsi al portale www.posteprocurement.it ed inserire la relativa documentazione e l'offerta entro le ore 13:00 del 24 ottobre 2022.
IL RESPONSABILE ACQUISTI DI LOGISTICA
Anna Onza

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unita Sanitaria Locale di Bologna
Via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
tel. 051/6584811 - fax 051/6584923

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
L'Azienda U.S.L. di Bologna indice, per sé e per conto di altre Aziende Sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le seguenti procedure aperte: 1) accordo quadro per fornitura in servizio quadriennale di microinfusori portatili e relativo materiale di consumo, per le esigenze dell'AUSL di Bologna e per conto delle AUSL di Ferrara e di Imola, importo massimo complessivo quadriennale € 20.001.525,00 IVA esclusa, divisa in lotti; 2) fornitura di sistemi di accesso venoso ed arterioso (c.c. picc, midline, port, tunnelizzati) e dispositivi di fissaggio per l'AUSL di Bologna e per conto dell'IRCCS ADU di Bologna, delle AUSL di Imola e di Ferrara, dello IOR e dell'ADU di Ferrara, importo massimo complessivo biennale € 6.030.616,00 IVA esclusa, divisa in lotti. I bandi integrali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE la cui spedizione è avvenuta il 27/09/2022. Le condizioni e i documenti necessari per la partecipazione alle procedure sono indicati analiticamente nella documentazione di gara. Termine prelatorio di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 16 del giorno 08/11/2022, pena la non partecipazione. I Bandi integrali e la documentazione di gara con relativi allegati dovranno essere reperiti sui siti Internet www.ausl.bologna.it e <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>. Per informazioni rivolgersi al Servizio Acquisti di Area Vasta, e-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it, pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI DI AREA VASTA
Dott.ssa Rosanna Campa

24 ORE SYSTEM
COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
GRUPPO 24 ORE

DIREZIONE GENERALE **FILIALE CENTRO-SUD** **IL SOLE 24 ORE UK LTD**

Viale Sarca, 223 20126 Milano
Tel. 02 3022 3003
Fax. 02 3022 3214

Piazza Indipendenza, 23 b/c 00185 Roma
Tel. 06 3022 6100
Fax. 06 678 6715

Bracken House, 1 Friday Street, London EC4M 9BT
Tel. 0207 8734051
Mob. 07817780785

segreteria@direzionesytem@ilssole24ore.com systemsecretary@ilssole24ore.co.uk

Posteitaliane
Corporate Affairs/Acquisti/Acquisti Immobiliari
AVVISO DI GARA
Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs - Acquisti - Viale Asia 90 - 00144 Roma, rende noto che il bando di gara relativo a Fornitura e allestimento di prodotti di grafica per gli Uffici Postali in un unico lotto di aggiudicazione - importo complessivo a base gara IVA esclusa € 2.400.000,00 - è stato inviato alla GUUE in data 03/10/2022 e pubblicato sulla GURI 5° Serie Speciale n. 118 del 10/10/2022.
IL RESPONSABILE
Loris Perna

VALORE 24
I SOFTWARE DEL GRUPPO 24 ORE.

SCOPRI DI PIÙ SU VALORE24.COM

GRUPPO 24 ORE

AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL (ATV SRL)
Avviso di aggiudicazione - fornitura di autobus
ATV (Azienda Trasporti Verona) SRL Lungadige Galtarossa n. 5, 37133 Verona, tel. 045.8057811, e-mail: atv@atv.verona.it, rende noto che è stata affidata la fornitura di n. 5 autobus extraurbani 10,8 mt a gasolio (CIG: 92759742FF) ai sensi dell'art. 125, c. 1 lett. h) del D.Lgs. n. 50/2016. Impresa aggiudicataria: STEFANELLI S.p.A. di Pianiga (VE). Data di conclusione del contratto: 16.09.2022. L'avviso integrale è stato inviato alla GUUE in data 27.09.2022 e sarà pubblicato sul sito: www.atv.verona.it.
IL DIRETTORE GENERALE DI ATV SRL (Dott. Stefano Zaninelli)

FOCUS FARMACI E VACCINI CONTRO IL COVID-19

Farmaceutica: tutti i numeri fondamentali del settore

Il Report, realizzato da 24 ORE Ricerche e Studi, con le informazioni chiave del settore della Farmaceutica.

Farmaceutica
Italia, Europa, Mondo

REPORT 2022

24 ORE RICERCHE E STUDI

Richiedi subito maggiori informazioni!
www.res24ore.com/farmaceutica

24 ORE PROFESSIONALE

Top24 Fisco, il tuo valore aggiunto.

Scopri di più su: top24fisco.it